

Lo studio della disciplina delle pratiche commerciali sleali, nella filiera agro-alimentare, costituisce l'occasione per una ripresa del tema del contratto d'impresa esposto alla ricorrenza di abusi, fino a rimettere al centro la funzione correttiva del diritto rispetto agli squilibri che si presentano nelle relazioni di scambio, secondo il criterio di giustizia. All'esposizione del fornitore – specialmente se agricoltore – ad un sostanziale condizionamento della controparte che si trovi in una posizione di supremazia economica, ha reagito il legislatore europeo in una rinnovata dialettica tra libertà negoziale e ritorno del pubblico nell'agire economico, in vista di un oggettivo controllo delle singole cessioni di prodotti agricoli e alimentari. L'elaborazione delle tecniche di intervento e l'affinamento degli strumenti conoscitivi, sollecitano, dunque, una sincera rimediazione dell'itinerario di studio di temi classici del diritto agrario in un nesso ininterrotto con il presente giuridico.

ISBN 979-12-5965-135-8



9 791259 651358

€ 25,00



S. Masini Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto

Stefano Masini

*Abusi di filiera
(agro-alimentare)
e giustizia del contratto*

CACUCCI  EDITORE
BARI

Stefano Masini, professore associato di diritto agrario all'Università di Roma Tor Vergata, condirettore della Rivista *Diritto agroalimentare*, è autore di alcuni volumi in materia tra cui: *Agricoltura e Regioni. Appunti sulla Riforma Costituzionale*, Roma (Tellus), 2002; *La piccola impresa agricola*, Milano (Giuffrè), 2004; *Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni*, Milano (Giuffrè) 2014; *Corso di diritto alimentare*, VI ed., Milano (Giuffrè), 2022. Per l'editore Cacucci ha pubblicato *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, 2015 non che *Tracce di diritto agrario*, 2019.

Stefano Masini

*Abusi di filiera
(agro-alimentare)
e giustizia del contratto*

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Prefazione di Marco Goldoni	XI
Premessa	XXIII

Capitolo I

Meritevolezza degli interessi e limiti all'autonomia contrattuale

1. Fondamento della libertà contrattuale e superamento del formalismo giuridico	1
2. Retroterra dell'esperienza corporativa e soluzioni acquisite dal Codice civile	3
3. Conformazione dell'autonomia contrattuale e lineamenti di una disciplina speciale	7
4. Interessi meritevoli di tutela e limiti all'autonomia contrattuale	11
5. Istanze di giustizia sociale ed interesse comune alla produzione: un modello di autonomia funzionale	14

Capitolo II

Regolamentazione del mercato e rilevanza dell'abuso nel contratto

- | | |
|---|----|
| 1. Angolazione degli interessi di filiera nella prospettiva europea e registrazione dell'asimmetria di potere contrattuale | 19 |
| 2. Abuso di dipendenza economica e inquadramento del <i>problema</i> | 24 |
| 3. Verso una nuova disciplina europea | 28 |
| 4. Distribuzione dei poteri nella filiera e rimedi correttivi: insufficienza della tutela offerta dall'autonomia collettiva | 30 |
| 5. Associazionismo economico e squilibrio nell'esercizio dell'autonomia contrattuale | 36 |
| 6. Dalla neutralità al controllo dell'autonomia contrattuale | 39 |
| 7. Contratto e mercato | 43 |
| 8. Alla ricerca di possibili soluzioni alla correzione delle disparità di potere: la regolamentazione del settore lattiero caseario | 47 |

Capitolo III

Intervento pubblico e ricadute applicative sul contratto

- | | |
|--|----|
| 1. Strumenti di tutela e direttive di evoluzione | 51 |
| 2. Relazioni di filiera e soluzioni di bilanciamento degli interessi | 55 |
| 3. Profili privatistici e pubblicistici dell'intervento di contrasto | 57 |
| 4. Squilibrio contrattuale e rilevanza tipologica delle politiche commerciali | 59 |
| 5. Resistenza all'introduzione di correttivi e limiti all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato | 63 |
| 6. Funzionamento della filiera e tecniche di controllo | 68 |

Capitolo IV
*Ricerca della giustizia contrattuale
 e ritorno alla legge*

1. Dimensione dello sviluppo e piano del contratto	73
2. Esercizio dell'attività agricola e difficoltà tecniche di accesso al mercato	76
3. Funzionamento del mercato e formazione dei prezzi	78
4. Pubblico e privato nella disciplina del contratto	80
5. Dall'integrazione di filiera al controllo dell'operazione economica	83
6. Anomalia dello scambio, contesto abusivo e forme di tutela	85
7. Uno strategico campo di espansione: l'utilità sociale	90
8. Contratti d'impresa e incidenza sugli interessi collettivi	92
9. Costi medi di produzione e approfittamento	95
10. Dalla giustizia distributiva alla giustizia correttiva	97
11. Prospettive rimediali tra legge e giudizio	99

Capitolo V
*Clausole di «vaghezza»
 e contrasto dell'abuso*

1. Rilevanza delle clausole generali nell'integrazione del giudizio dei contesti abusivi delle filiere agroalimentari	105
2. Dipendenza economica del fornitore e rinvio alle clausole generali come strumento correttivo dell'autonomia negoziale	109
3. Processo economico e clausole generali: una risposta ai fallimenti del mercato	112
4. Logiche di filiera ed incidenza delle asimmetrie contrattuali	115
5. Formazione del contratto e ausilio delle clausole generali	117

- | | | |
|----|---|-----|
| 6. | Tecniche di integrazione valutativa e assistenza sindacale: un'alternativa d'intervento | 119 |
| 7. | Vigilanza amministrativa e assetti privati | 122 |
| 8. | Limiti operativi della legge e ruolo delle clausole generali per la stabilità dell'ordine giuridico | 124 |

Capitolo VI

Glossario delle pratiche commerciali sleali

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Elementi e tecniche di definizione delle pratiche commerciali sleali | 129 |
| 2. | Elenchi <i>bloccati</i> e riespansione dell'autonomia contrattuale: la lista <i>grigia</i> | 133 |
| 3. | Sistematizzazione europea: la lista <i>nera</i> | 136 |
| 4. | Tipologia delle <i>altre</i> pratiche commerciali sleali | 146 |
| 5. | Indici disciplinari delle buone pratiche commerciali | 159 |
| 6. | Limiti all'ammissibilità delle vendite sottocosto | 160 |
| 7. | Operazione economica e schema della cessione | 164 |

Capitolo VII

Soluzioni per il funzionamento della filiera agro-alimentare e ruolo delle organizzazioni

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Tra pubblico e privato: una terza dimensione nella disciplina delle pratiche commerciali sleali | 169 |
| 2. | Compiti delle organizzazioni professionali: dagli accordi in deroga agli accordi quadro | 172 |
| 3. | Effettività della supplenza sindacale e confini alla libertà del contratto | 174 |
| 4. | Pluralismo sindacale e regolazione delle filiere agro-alimentari | 177 |
| 5. | Trasformazioni socio-economiche, crisi dell'individualismo e rappresentanza dell'interesse comune | 180 |

Indice	IX
6. Oltre lo Stato interventista: ordine economico e contributo delle organizzazioni professionali	181
7. Progettazione sindacale <i>post-corporativa</i> : un modello possibile	183

Capitolo VIII

Contrasto delle pratiche commerciali sleali e ruolo dell'autorità designata

1. Impianto sanzionatorio: funzioni e limiti	189
2. Presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione delle sanzioni	193
3. Elementi del procedimento sanzionatorio	196
4. Modalità di irrogazione delle sanzioni e fondamenti del giudizio dell'autorità	198
5. Rilevanza penale della pratica commerciale	201
6. Mezzi alternativi di intervento e salvaguardia del contratto	204
Conclusioni	209
Postfazione di Giulio Tremonti	221

Prefazione

di Marco Goldoni

Il titolo offerto dallo studio di Stefano Masini è provvisto di una efficacia rappresentativa rilevante, perché icasticamente capace di esaurirsi nell'indicazione dei due sintagmi nominali ("abuso di filiera agro-alimentare" e "giustizia del contratto") che con frequenza e suggestione caratterizzano il discorso riguardante il "problema" delle pratiche commerciali sleali nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari.

L'intitolazione è tale da far anche pensare che l'argomento, già sommariamente individuato nelle importanti *"Tracce" di diritto agrario* delineate in un recente volume edito dall'editore Cacucci, sia il più idoneo a sollecitare una non nascosta qualità dell'Autore, che definirei «vocazione dinamica», individuabile nella idoneità a cogliere i "fatti" giuridicamente rilevanti dell'agricoltura nella loro intima storicità segnalatrice anche dei progressi di una nuova modernità.

Nel libro del 2019, dalla lettura dell'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, Masini traeva questa osservazione. «A fronte della necessità di rimuovere una situazione di disuguaglianza che trova le proprie ragioni nella asimmetria informativa e nella dipendenza economica riflessa della posizione dell'agricoltore si stabilisce (...) che i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed

alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta con indicazione di: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e pagamento e siano, altresì, conformi a una serie di regole attinenti al profilo della condotta (trasparenza e correttezza) ovvero a quello dell'equilibrio contrattuale (proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni)» (230-231). Concludeva che, essendo venuto meno il richiamo alla sanzione invalidante della nullità (art. 36-*bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179), il parametro della giustizia era lasciato penetrare all'interno del modo di contemplare il contratto nell'esperienza contemporanea delle relazioni della filiera agroalimentare. La dimensione relazionale instaurata fra gli operatori coinvolti evidenziava, dunque, la necessità di combinare giustizia contrattuale e mercato concorrenziale.

Mi sembra che sia possibile limitarmi a questo rimando per individuare con sufficiente precisione il punto di partenza del progetto che anima l'odierno scritto, anche se fondato su dati normativi largamente innovati.

Nel torno di tempo in cui riceveva pubblicazione il libro sulle “*Tracce*” di Masini, mi toccò di presiedere la sessione di un importante convegno fiorentino, intitolata “Le regole di filiera e il mercato”. In quell'occasione vidi confermata la mia idea che per alcuni studiosi di diritto agrario parlare di disciplina del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari li conduceva a un'analisi che nella filiera tendeva a individuare un carattere ordinante capace di ricondurre a sistema la disciplina nella sua interezza. D'altro canto il contesto unitario presentava numerose sfaccettature: sempre più spesso sentiamo parlare di mercati di prossimità, di mercati locali, di chilometro zero, ma di fatto la stragrande maggioranza di ciò di cui ci nutriamo viene da mercati molto lontani. È un pluralismo che – ricordavo – si esprime non solo con riferimento alle dinamiche economiche di vendita, ma rimanda anche, forse sor-

preudentemente, alla varietà delle figure soggettive venditrici. La prima considerazione che formulai era questa: il tema proposto dal Convegno alla nostra attenzione non riguardava né le manifestazioni odierne né le appendici storiche di un'agricoltura tradizionale inserita nel più semplice dei mercati e confinata nei limiti dei rapporti pressoché immediati tra produttore e consumatore. Nell'ottica della sessione di lavoro a noi affidata, l'agricoltore era la "parte agricola" della complessa filiera agro-alimentare. In sostanza – dicevo – il trattamento all'agricoltore riservato è quello emergente dalla disciplina sulla concorrenza che scaturisce dall'esperienza giuridica nazionale letta nel quadro della politica agricola europea. È un quadro mortificato dall'appannamento del c.d. "eccezionalismo agricolo", che richiede un trattamento differenziato per gli imprenditori agricoli (e per l'associazionismo economico agricolo). Mi sembrava chiaro che la posizione di dipendenza economica non avrebbe potuto non costituire il momento di considerazione più importante di fronte a modalità di negoziazione e a clausole contrattuali imposte all'imprenditore agricolo, con evidente squilibrio, dalla controparte. Ci saremmo trovati – dichiaravo – alla pura e semplice presa d'atto della marginalizzazione del settore primario, destinato a presentarsi, secondo la chiara immagine di Antonio Jannarelli, «da un lato come acquirente di fattori produttivi di origine industriale, dall'altro come fornitore della materia prima all'industria alimentare e alla grande distribuzione».

In sede di conclusioni della Sessione del Convegno, ebbi poi modo di rilevare che il diritto alimentare guardava solo alla tutela del consumatore e che i suoi congegni erano indifferenti alla considerazione appropriata dei rapporti contrattuali che nella filiera si svolgono tra agricoltore, da un lato, e industriale o distributore, dall'altro, e ai diversi atti negoziali posti in essere dall'imprenditore agricolo. La presa in esame dell'agrarità dell'attività non solo veniva sostanzial-

mente meno, ma era formalmente nascosta dall'equivoco, pressoché irrilevante, assorbimento nella figura dell'imprenditore "agro-alimentare". L'agrarista capiva allora che spettava a lui la formulazione dell'istanza di ripresentazione del c.d. "eccezionalismo agricolo", perché la prospettiva offerta dal diritto alimentare disegnato nelle sue basi dal reg. n. 178 del 2002 non è in grado di comprendere il quadro ancor oggi riferibile al diritto agrario, neppure nella aggiornata specificazione agro-alimentare.

* * *

L'impostazione di fondo della mia posizione risentiva dell'influenza, anche culturale, di una lettura critica che nel tempo aveva analizzato la disciplina unionale della concorrenza sui mercati agricoli, facendone risaltare il carattere monocentrico e in definitiva propenso al ridimensionamento dell'eccezionalismo agricolo (Antonio Jannarelli). Emergeva, da quella lettura, l'inaccettabilità del mantenimento di una *competition law* dell'Unione imperniata sulla presunta capacità di autogoverno di mercati in grado di provvedere – seguendo le vie misteriose di astratti modelli – alla confluenza delle molteplici iniziative dei singoli operatori, destinate a «combinarsi armoniosamente nell'interesse generale della società, oltre che dei consumatori». Appariva ostico, sempre a chi seguisse quella lettura, dichiarare l'adeguatezza del modello neo-liberalistico europeo; doveroso invece rifiutare il perseguimento del *consumer welfare* quale espressione traslata ed esclusiva dell'efficienza economica, per riconoscere «un modello c.d. policentrico, indirizzato a proteggere anche altri valori, in termini di *social justice*, pur sempre assunti come intrinseci a un capitalismo democratico e all'ordinamento liberale, e verso i quali la disciplina della concorrenza non sarebbe e non dovrebbe essere indifferente».

Quando – è il dicembre 2019 – la Commissione europea lancia una innovativa strategia di crescita soste-

nibile e inclusiva, intitolata *European Green Deal*, propone un quadro del tutto diverso e consente di aprire lo sguardo, ai fini della individuazione della presenza di un «abuso di posizione dominante», su pratiche e condotte commerciali producenti effetti negativi sui rapporti sociali e sull'ambiente a prescindere dal semplice abuso dell'operatore economico che si avvale della propria situazione di predominio economico: la «sostenibilità», nei suoi tre aspetti – non solo economico e sociale, ma anche ambientale – presenta nuovi obiettivi da prendere in considerazione per giustificare l'ammissione dell'intervento di aiuti di Stato o per consentire deroghe al divieto di patti collusivi. Soprattutto appare meritevole di dissenso la consueta prospettiva della Commissione europea secondo la quale la politica agricola europea costituisce una possibile fonte di circoscritte deroghe, generali o speciali, al rispetto integrale della disciplina generale della concorrenza di cui all'art. 101 TFUE, ma certamente non segnala la subordinazione – in linea di principio – della concorrenza all'attuazione della politica agricola. Intanto una nuova normativa riapre all'attenzione del giurista il problema decisivo della lettura in chiave efficientistica della disciplina *antitrust* e contemporaneamente ripropone «il conflitto fra paradigmi costituzionali del TFUE e la *law in action* attuativa».

* * *

Lo scritto di Stefano Masini sopravviene in un momento in cui il panorama normativo europeo è stato visitato dalle novità introdotte da parte del reg. n. 2117 del 2021, in cui anche quella che abbiamo denominato «lettura critica» degli interventi unionali vede la conferma della «opzione di politica economica indirizzata ad arricchire e articolare la condizionalità in chiave di tutela ambientale in vista dell'attribuzione della distribuzione degli aiuti agli agricoltori “attivi”, nella prospettiva della sostenibilità, da sviluppare su una scala più ampia e coinvolgente anche gli altri settori econo-

mici». Né manca la registrazione della «fondamentale novità di coinvolgere in pieno gli Stati nazionali nella elaborazione dei piani specifici» miranti «al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi individuati dalla disciplina di fonte europea». Con la piena consapevolezza di queste suggestioni si muove il ragionamento di chi ha scritto il libro che vi presento, che ha come punto di riferimento essenziale il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari*.

Il Nostro sa bene come stanno le cose. Ricorda benissimo le considerazioni critiche sulle prospettazioni della politica unionale: «È in quest'area che emergono tutte le debolezze degli operatori agricoli dovute da un lato all'inevitabile frantumazione dell'offerta agricola, per via della molteplicità delle aziende agricole coinvolte, per quanto grandi esse siano individualmente, a fronte della natura oligopsonica o addirittura monopsonica dei destinatari della produzione di base rappresentati dalle industrie alimentari e della grande distribuzione, dall'altro alle peculiari caratteristiche dei mercati agricoli». Egli ritiene però – sull'orma di indicazioni di Rescigno – che sia l'attivazione delle clausole generali a consentire specialmente la salvaguardia di un assetto conveniente al potere delle parti di autoregolare i propri interessi, recuperando un filo conduttore aperto al confronto con il sistema dei valori, soprattutto se muniti di copertura costituzionale, salvo lasciare all'autorità competente di valutare, caso per caso, la compatibilità.

Ecco così prospettato il disegno generale (III): «l'assetto del singolo contratto resta una tessera destinata a comporre l'organizzazione di mercato e non appare illogico ritenere che si intenda, colpendo l'abuso, riequilibrare le posizioni occupate dalle parti, con inci-

denza sul funzionamento delle dinamiche concorrenziali. L'obiettivo immediato che si ricava dalla sanzione della condotta vietata riguarda la tutela del contraente debole, ripristinando un *minimum* negoziale, ma mediatamente si rifrange sulla dipendenza economica a cui è esposto nel contesto di mercato. In altri termini, la dipendenza è generata dalla posizione del fornitore nella fase della filiera, ma l'abuso si realizza nella conclusione del contratto, con la conferma del ruolo delle clausole generali rivolto al controllo delle ragioni economiche che giustificano la cessione dei prodotti agricoli e alimentari». E ancora: «Ne discende che sia il 'superamento della concezione ordoliberalale del contratto, fondata sul riconoscimento dell'equilibrio contrattuale, così come definito dai contraenti' ad imporsi, in ragione della ricerca di strumenti sempre più flessibili e pervasivi in grado di rimuovere la ricorrenza di un significativo squilibrio degli obblighi quale presupposto dell'abuso di una parte ai danni dell'altra» (112). In definitiva: poiché la predisposizione del testo contrattuale proviene dalla «parte forte» del rapporto, è ragionevole che il bilanciamento avvenga facendo riferimento alla ricerca di un assetto modulato da parametri alla base dei quali stia la necessità di procedere alla verifica della violazione.

Il percorso elaborato dall'Autore è così ricostruibile:

a) Punto di partenza è il ripensamento della vicenda storica dei contratti dell'agricoltore, volta a costruire un "sistema" mirante ad assumere la disparità di forza contrattuale come presupposto di base della legislazione. Il momento di riflessione dottrinale finiva per riguardare un accordo coinvolgente – per usare le espressioni di Giovanni Galloni – un assetto di interessi dall'ordinamento giuridico riconosciuto idoneo a legittimare la creazione di un rapporto obbligatorio nascente dalle disposizioni pattizie, ma integrato dalla *lex publica*. Si trattava di fare i conti con una prospettiva conoscitiva idonea ad assumere il fatto della sostanzia-

le disparità delle parti come presupposto di una politica di ricostruzione dell'ordine sociale.

b) Quando l'attenzione si pone sui rapporti di filiera, appare decisivo il rilievo che è il divario di forza esistente fra gli operatori a spiegare sia l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, sia l'imposizione di una serie di discutibili condizioni extracontrattuali. Peculiare rimane la debolezza strutturale propria degli operatori agricoli, che anima le discussioni dottrinali sull'eccezionalismo agricolo, ed evoca, in presenza di pratiche che si discostano nettamente dalla buona condotta commerciale, l'introduzione di un livello minimo di tutela uniforme nella disciplina degli Stati membri. Il riconoscimento è unanime: «il settore agricolo è stato progressivamente marginalizzato posto che, prima di giungere al consumatore, le *commodities* agricole di base subiscono processi di trasformazione e di lavorazione da parte dell'industria alimentare e della grande distribuzione il cui valore aggiunto, come alimenti, risulta progressivamente superiore a quello della materia prima impiegata» (36).

c) Masini condivide l'idea di Jannarelli, secondo cui il diritto agrario è segnato dall'esperienza del conflitto che riflette, alla base, una effettiva disparità dei contraenti, misurata inizialmente nella gestione produttiva dell'attività e, a seguire, nella distanza con il mercato: si tratta della continuità di un discorso fondato sul piano dell'uguaglianza sostanziale, quale antidoto a un'ideologia di marca liberista. Ma, se questo è vero, non merita adesione la generalizzazione di tecniche di controllo contenutistico del contratto. La soluzione del problema dovrebbe fondarsi sulla «possibilità di tutelare non tanto chi è debole per il ruolo che riveste *nel contratto*, bensì chi è vittima di una dipendenza economica per il ruolo che assume *nel mercato*» (66) e dovrebbe sottolineare la circostanza che il contratto di impresa incide su interessi sia delle parti sia della collettività. Ecco allora che la trama dello schema predisposto

dall'autonomia privata deve subire il vaglio dell'interesse pubblico perché siano controllate le conseguenze applicative. Il collegamento tra pubblico e privato diventa congiunzione tra diritto pubblico e diritto privato. È una logica che permette di rilevare: «garantendo la concreta apprezzabilità economica dello scambio, la prerogativa della disciplina non [è] più quella di perseguire la programmazione dell'attività attraverso la fissazione di prezzi *politici*, ma, approdando alla dimensione dell'autonomia contrattuale, quella di incidere sul corretto funzionamento del mercato» (81): non è dall'uguaglianza formale delle parti che possono derivare interessi meritevoli di tutela.

Non intendo accompagnare il lettore nella esplicitazione ragionata della normativa, cui Stefano Masini provvede, ma solo metterne in rilievo la considerazione attenta, in cui ottimismo e prudenza assistono il discorso: «Solo le incursioni nella prassi delle relazioni della filiera agro-alimentare e lo scrupolo nella definizione dei casi aperti in conseguenza dell'applicazione della disciplina potranno confermare (o smentire) i promessi risultati costruttivi del ricorso ad esse».

Formulo solamente un rilievo e un dubbio.

Ecco il rilievo: lo studio non prescinde dal collegamento – compiuto con grande bravura – tra il vecchio agricoltore e il nuovo, tra i diversi e congiunti valori che animavano i vecchi rapporti contrattuali agrari e sollecitano ora i nuovi atti di autonomia dell'imprenditore agricolo: tuttavia l'attuale disciplina non segnala la specificità delle previsioni riguardanti il fenomeno agricolo, ma inserisce l'imprenditore agricolo in un più ampio raggruppamento – non definito – di cui egli costituisce il principale rappresentante. Anche Stefano, del resto, conviene su questo rilievo, là dove ammette, a proposito del trasferimento ingiustificato o sproporzionato del rischio economico: «L'unica prestazione che sinallagmaticamente possa risultare gravata dal trasferimento del rischio non può che ri-

guardare (specialmente) l'imprenditore agricolo che si trova più a monte della filiera» (158).

Quanto al dubbio: le scelte programmate dal legislatore non rischiano di perpetuare, almeno nei fatti, l'abbandono, in definitiva sollecitato dalla Commissione europea, del trattamento speciale ed eccezionale riservato in materia di concorrenza al settore primario dall'art. 42 del TFUE e già prima dall'art. 42 del Trattato di Roma? Non mi sembra che «la terza dimensione nella disciplina delle pratiche commerciali sleali», che mette in luce il ruolo delle Organizzazioni, dia spazio a risultati promettenti.

* * *

Che questa non sia, né voglia essere, né possa essere una recensione, è evidente. La mia prefazione si limita a presentare ai lettori uno studio che giudico stimolante; non nego che ci sia – sottintesa – una lode per la qualità del percorso seguito da Stefano: solo vi assicuro l'immunità dell'elogio dagli impulsi del legame di solidà amicizia che nel tempo si è tra noi instaurato.

Una lode, però, voglio ribadire, proveniente dall'illustre prefatore del libro sulle *“Tracce”* che ho già ricordato. Non accenno alla valutazione grossiana di “acutezza”, ma a quella di “umiltà”. Quando Paolo Grossi parla di umiltà, neppure nei suoi cenacoli allude all'umiltà cristiana, di cui pure Masini nel suo libro dà manifestazione – ad esempio quando nelle *Conclusioni* accenna alla sua fatica come a «quel che si è tentato di dimostrare» –, ma si riferisce all'umiltà giuridica, o, per meglio dire, all'umiltà del giurista accorto. Così, anni fa, lo stesso Grossi si rivolgeva agli agraristi: «Credo che due siano le virtù che debbano per il futuro accompagnarvi, coraggio e umiltà, compresenti nello stesso tempo. Il coraggio di non farvi umiliare al gradino infimo dell'esegesi e di seguire invece senza complessi di colpa questa rapida mobilità dei fatti, delle tecnologie, del mutamento sociale dei nuovi assetti economici; ma nello stesso tempo anche l'umil-

tà consapevole di non cedere al malinteso orgoglio di estendere, pur che sia, i confini del vostro sapere fino ad arrivare a un territorio senza frontiere, conteso da vicini più potenti». Lo spirito di ricerca, di cui parlava in quell'occasione, caratterizza sempre Stefano, il quale non può non sapere che anche il coraggio scientifico si colora dei segni dell'«umiltà»; più di me lo sa, ancora una volta, Paolo Grossi, il quale, richiamando Piero Calamandrei, dichiarava in un incontro pisano: «Guai a quello scrittore che – finito di redigere un volume – dichiararsi a sé stesso: Ora sono soddisfattissimo!».

Premessa

La disciplina delle pratiche commerciali sleali ha alimentato un intenso dibattito mostrando, ancora una volta, come lo studio del diritto agrario possa coltivare temi e argomenti che si misurano con la tradizione, in uno scenario autonomo, e con una tecnica fedele all'illustrazione degli enunciati normativi al comune sentire, ma acutamente prospettica di fronte a rivolgimenti economici e a tensioni sociali. Nella ripresa del tema del contratto d'impresa esposto alla ricorrenza di abusi si coglie, in effetti, il filo di una discussione consumatasi nel tempo intorno al profilo dell'eguaglianza sostanziale delle parti impegnate a negoziare l'avvio dell'iniziativa di produzione e lavoro con la concessione del fondo. Alla luce di uno straordinario progresso, il rapporto tra regole giuridiche ed economiche occupa, non di meno, uno spazio sempre più vasto che fa i conti con il mercato e la perduta forza degli indirizzi ideologici che ne hanno determinato la travolgente ascesa. Fino a rimettere al centro la funzione correttiva del diritto rispetto allo squilibrio che si avverte nel confronto conflittuale anzi che cooperativo tra operatori della filiera agro-alimentare.

Del resto, costituisce una risalente ambizione – ed è sufficiente ricordare le *Lezioni di filosofia del diritto*

di Norberto Bobbio – quella di prendere posizione di fronte alla realtà delle norme ed offrire una valutazione *secondo il criterio di giustizia*. E ciò vale anche per il contratto di impresa, che congegnava le moderne relazioni di mercato, attraverso la combinazione di elementi procedimentali e ragioni sostanziali.

L'obiettivo che ci si propone, resta, in ogni caso, più dimesso, rispetto ad una meditata rifondazione metodologica, esaurendosi nella revisione di contributi a convegni, nella sistemazione di concetti ripresi durante corsi di formazione e lezioni e nell'impegno di fare ordine ai fini della raccolta di rilievi critici e visioni interpretative che già copiosamente influenzano l'attenzione sulle questioni sollevate. Si ammette di dover rinviare il bisogno di approfondimento della ripartizione di vantaggi e svantaggi e dell'approfittamento di una parte ai danni dell'altra, che lambisce la riflessione, appena richiamata e sempre scomoda – che rimane sullo sfondo – intorno alle *finalità distributive* del contratto. Solo la pratica applicativa potrà offrire, invero, conferma alle analisi più disinvoltamente proposte in via argomentativa ed estrarre quegli elementi decisivi per la effettiva ricombinazione dei rapporti di forza, non negando mai la preoccupazione di recuperare l'adesione ai fatti per non cedere alle lusinghe di tipo logico-formale. Resta, almeno, la curiosità di avviare una ricognizione dell'oggetto e chiamare ad un proficuo aggiornamento le pagine più dense e scandagliate della nostra materia. Sotto questo profilo, si è debitori del prof. Marco Goldoni per aver tracciato coordinate unitarie e sistematizzanti la comprensione dell'oggetto non che del Prof. Giulio Tremonti per aver ricucito la trama normativa entro un ordito di più vasto respiro, giustificando l'impaginazione di un volume.